

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Massimo PERIN Presidente relatore

Alberto RIGONI Consigliere

Marco CATALANO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46176 del registro di Segreteria, proposto dal Procuratore Regionale per la Regione Emilia-Romagna nei confronti di:

DOMINO MULTISERVICE Soc. coop. in fallimento, con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), Via Remigia n. 3/a, codice fiscale/p. iva.

01895251203, in persona del curatore fallimentare, dott. Catorano

Salvatore, con studio in Bologna Piazza San Francesco n. 13, indirizzo

di posta elettronica certificata

fallimentodominomultiservicesc@pecfallimenti.it, rappresentata e

difesa dall'Avv. Francesca Lamazza e dall'Avv. Boris Vitiello,

elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Bologna

Piazza Galileo n. 4 e l'indirizzo di posta elettronica dei predetti

difensori: francescalamazza@ordineavvocatibopec.it e

borisvitiello@ordineavvocatibopec.it;

FULLONE Achille, nato a Soveria Mannelli (CZ) il 15.12.1943 e residente in Valsamoggia (BO), Frazione Monteveglio, Via Invernata n. 13 lett. 1, codice fiscale FLLCLL43T15I874Y, rappresentato e difeso dall'Avvocato Lorenzo Maria Corvucci, presso il cui studio in Bologna, Via Barberia n. 30 e indirizzo di posta elettronica certificata avv.lorenzo.corvucci@ordineavvocatibopec.it si è elettivamente domiciliato;

SANDRETTI dott.ssa Katia, nata il 21.9.1973 a Castiglione dei Pepoli (BO), ivi residente in Via Roncobilaccio n. 78, codice fiscale SNDKTA73P61C296M, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Andrea Maltoni e dall'Avv. Francesco Cardile, elettivamente domiciliatasi presso lo studio dell'Avv. Cardile, in Bologna, Via dell'Oro n. 16, e l'indirizzo di posta elettronica dei predetti difensori: amaltoni@pec.it e francesco.cardile@pec.it;

BOTTON Davide, nato a Treviso il 14.11.1974, residente in Pianoro (BO) in Via di Riosto n. 15, codice fiscale BTDVD74S14L407Z, rappresentato e difeso dall'Avvocato Matteo Casalini del Foro di Bologna, presso il cui studio, in Bologna, Via Arienti n. 37, e indirizzo di posta elettronica certificata: matteocasalini@ordineavvocatibopec.it si è elettivamente domiciliato.

Visto il ricorso per sequestro conservativo "*ante causam*" con contestuale invito a dedurre;

Visto il decreto del Presidente di questa Sezione del 2.11.2023, con cui è stato autorizzato, in accoglimento della formulata istanza del Procuratore Regionale, il sequestro conservativo a favore dell'Erario nei

confronti dei menzionati esegutati fino alla concorrenza della somma di 4.900.143,99 (quattromilioninovecentomilacentoquarantatre/99);

Uditi, all'udienza del 1° aprile 2026, con l'assistenza del segretario dott. Salvatore Castelli, il relatore Pres. Massimo Perin, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Antonio Senatore, l'avv. Casalini Matteo per Botton Davide, l'avv. Corvucci Lorenzo Maria per Fullone Achille, l'avv. Maltoni Andrea e l'avv. Cardile Francesco per Sandretti Katia, l'avv. Vitiello Boris e l'avv. Lamazza Francesca per Domino Multiservice Soc. Coop. in fallimento e l'avv. Magli Marco, in sostituzione dell'avv. Nasso Mariateresa, per l'Inps.

FATTO

Il Procuratore regionale notificava l'invito a dedurre alle persone in parola e contestualmente chiedeva il sequestro conservativo nei confronti dei soggetti in intestazione per una ipotesi di truffa ai danni della pubblica amministrazione.

In particolare il procuratore contestava che costoro, mediante la falsa rappresentazione di esuberi di personale e l'altrettanto falsa riconduzione degli stessi a mai intervenute riduzioni delle commesse da parte della committente TRENITALIA S.p.a., intenzionalmente avevano indotto in errore il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, portandolo ad ammettere la Cooperativa Domino Multiservice, appaltatrice di Trenitalia al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria al di fuori dei presupposti richiesti dalla normativa di settore, in una situazione - cioè - in cui di fatto la quantità di lavoro era rimasta invariata al punto da dover, durante i periodi di solidarietà, la

medesima Cooperativa e, per essa i suoi vertici, dovuto fare pressioni per incentivare i dipendenti a svolgere comunque l'orario di lavoro pieno (quello ordinario anziché quello ridotto).

Tale *modus operandi*, fondato sul ricorso alla CIGS, in carenza degli effettivi presupposti di legge, artatamente prefigurati, e sull'impiego distorto dello stesso ammortizzatore sociale assentito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (contratti di solidarietà difensivi), ha prodotto un danno alle casse dell'I.N.P.S., sotto forma di minori entrate contributive, finendo surrettiziamente con l'accollare all'ente previdenziale pubblico un costo che doveva invece rimanere a carico di DOMINO MULTISERVICE: quello cioè delle retribuzioni dei dipendenti dalla medesima Cooperativa impiegati.

Questa ipotesi di danno seguiva a un'indagine della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna, che riferiva all'ufficio di Procura gli esiti di una indagine di polizia giudiziaria svolta su delega della Procura della Repubblica di Bologna nell'ambito del procedimento penale, (n. 7426/16 mod. 44), a carico di DOMINO MULTISERVICE Soc. coop., con sede legale in San Lazzaro di Savena, in prosieguo anche Cooperativa o Società o DOMINO MULTISERVICE, attiva - fino alla data del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Bologna con sentenza in data 28.7.2022.

L'organo di polizia economico-finanziaria riferiva che l'attività di indagine aveva fatto emergere, in continuità con quanto riscontrato dall'Ispettorato del Lavoro e dall'I.N.P.S. in sede di verifiche ispettive, la falsa rappresentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali, da parte di DOMINO MULTISERVICE e, per essa, dei suoi vertici societari, nelle persone di FULLONE Achille, SANDRETTI Katia e BOTTON Davide, di una situazione di esubero del personale di fatto insussistente, unitamente all'applicazione, apparente e simulata, da parte della medesima Cooperativa, di contratti di solidarietà difensivi, sul cui presupposto il medesimo Ministero decretava l'ammissione di DOMINO MULTISERVICE alla cassa integrazione straordinaria a carico dell'I.N.P.S.

La Guardia di Finanza segnalava, pertanto, un danno all'erario per indebita fruizione da parte di DOMINO MULTISERVICE dal 2013 al 2017 di agevolazioni contributive non spettanti, a seguito dell'ammissione della Cooperativa al regime della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) disposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'I.N.P.S. per effetto della falsa rappresentazione di situazioni di esubero del personale di fatto insussistenti, e della (contemporanea) simulata ed apparente applicazione da parte della stessa Cooperativa, ai propri dipendenti, che nei fatti continuavano a lavorare a tempo pieno, di contratti di solidarietà difensivi che prevedevano la riduzione dell'orario di lavoro (e, conseguentemente, delle retribuzioni) a fronte di integrazioni salariali erogate dalla medesima Cooperativa per conto dell'I.N.P.S., secondo il meccanismo del conguaglio.

Sempre la Guardia di Finanza riferiva di aver segnalato all'Autorità giudiziaria penale la posizione di FULLONE Achille, SANDRETTI Katia e BOTTON Davide, per l'ipotesi di reato di cui all'art. 640 bis Cod.

pen., in relazione all'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche per un importo complessivo pari agli ammortizzatori sociali autorizzati dall'I.N.P.S. in favore della DOMINO MULTISERVICE dal 2013 al 2017 ed indebitamente utilizzati dalla medesima Società.

La Procura regionale in ragione dell'importo dell'asserito danno patrimoniale e tenuto conto degli esiti degli accertamenti patrimoniali svolti a carico dei signori FULLONE, SANDRETTI e BOTTON, svolgeva anche l'azione cautelare contabile che perveniva all'Ordinanza n. 36/2023/R, che ha confermato parzialmente il sequestro conservativo autorizzato con decreto presidenziale del 2.11.2023 nei confronti di FULLONE Achille, SANDRETTI Katia e BOTTON Davide (provvedimento al quale si rinvia).

Successivamente, e a fronte dell'istanza degli avv.ti Cardile e Maltoni, difensori di SANDRETTI Katia, a seguito della mancata cancellazione del sequestro delle quote societarie detenute da Davide Botton e da Katia Sandretti in Terzo Millennio Servizi srl, con istanza del 14.5.2026 chiedevano a questa Corte di revocare il sequestro conservativo sulle quote societarie in parola della Terzo Millennio Servizi S.r.l. detenute dai Sig.ri Davide Botton e Katia Sandretti.

La Sezione, con Ordinanza n. 4/2026/FU/SEQ del 15.05.2026, accoglieva l'istanza e revocava il sequestro conservativo di cui sopra sulle quote societarie della Terzo Millennio Servizi S.r.l. detenute dai Sig.ri Davide Botton e Katia Sandretti disponendone la cancellazione presso la CCIAA, poiché gli stessi hanno versato la cauzione per l'importo di € 119.000,00.

Inoltre, l'Ufficio di Procura rappresentava in questa sede che la Procura della Repubblica di Bologna aveva esercitato l'azione penale nei confronti degli intimati.

L'azione penale contestava una pluralità di condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso nella gestione della società e in particolare nell'arco temporale all'inizio del 2013 al 2017, con artifici e raggiri specificamente consistiti in un'articolata strategia fraudolenta realizzata ai fini della richiesta dei «contratti di solidarietà» ai sensi degli artt. 1 L. 863/84 e 5, 5° co. L. 263/93, dichiarando falsamente la sussistenza di una crisi aziendale con necessità di esubero di n° 72 dipendenti su 212.

Pertanto, costoro presentavano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'istanza per ottenere i «contratti di solidarietà» per il periodo dall'1.4.2013 al 31.3.2014, al fine di poter scongiurare il licenziamento del personale in esubero e richiedevano ed ottenevano l'ammortizzatore sociale in oggetto per tutti i 212 i lavoratori dipendenti.

La suddetta domanda era stata presentata in assenza dei presupposti legittimanti la concessione dell'istituto previsto per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori nelle crisi aziendali, avendo riportato nella domanda dichiarazioni non veritiere.

L'asserito pregiudizio contestato dall'Ufficio requirente consisteva in un danno patrimoniale di rilevante gravità, complessivamente pari ad euro 2.928.634,96.

Inoltre, l'azione pubblica contestava l'omissione dei versamenti di

ritenute previdenziali complessivamente pari ad euro 5.457.043,91, costituito dalla somma dei contributi previdenziali dovuti relativi all'anno 2013 (euro 1.261.691,99), 2014 (euro 2.365.385,99) e 2015/2016 (euro 1.829.965,93).

L'Ufficio di Procura rammentava che i provvedimenti ministeriali di ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria devono perseguire, accanto alla funzione di sostegno del reddito dei lavoratori interessati dalla sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa (e, conseguentemente, delle relative retribuzioni), anche quella di salvaguardare il tessuto produttivo nazionale, permettendo alle imprese ammesse a beneficiarne di non disperdere la propria forza lavoro durante periodi di temporanea difficoltà, sollevandole dall'onere di sopportare il costo del personale momentaneamente non utilizzato, che potrà essere riammesso al lavoro, una volta superato il periodo di crisi.

Già in occasione della fase cautelare il giudice designato affermava la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in tema di contratti di solidarietà in ragione del meccanismo di anticipazione delineato dalla norma, l'art. 7. (Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni) del d.lgs. nr. 148 del 2015 in vigore dal 27 gennaio 2022.

A questo proposito la Procura regionale richiamava la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità al soggetto beneficiario delle provvidenze economiche degli effetti degli atti dei suoi organi, ma

anche all'attività di chi, realizzando i presupposti per l'illegittima percezione, abbia provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'amministrazione (ex multis, Cass. SS.UU. n. 5019/2010, n. 10062/2011).

In merito al rapporto di servizio con l'amministrazione pubblica danneggiata, fondativo della giurisdizione contabile, l'attore pubblico affermava la sussistenza anche in capo alle persone fisiche che, agendo in nome e per conto della persona giuridica chiamata a realizzare la finalità pubblica, abbiano realizzato o concorso a realizzare, in concreto, le condotte dannose per l'erario.

L'elemento psicologico dei convenuti a giudizio della Procura si configura come doloso anche in ragione delle vicende penali versate in atti.

Infine, la Procura regionale chiedeva di condannare la DOMINO MULTISERVICE, FULLONE Achille, SANDRETTI Katia e BOTTON Davide, a pagare in favore dell'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) a titolo di ristoro del danno patrimoniale, l'importo complessivo di euro 4.900.143,99 (quattromilioninovecentomilacentotrentatré/99).

L'INPS, interveniva *ad adiuvandum* con la Procura nell'odierno giudizio. Le parti convenute non presentavano obiezioni in merito all'intervento in giudizio dell'INPS e resistevano alle contestazioni di illecito erariale con le deduzioni rappresentate di seguito, inoltre chiedevano l'audizione personale poi svolta presso la Procura regionale.

Avv. Lorenzo Maria CORVUCCI, per Fullone Achille:

1. La quantificazione del danno erariale, come esposta dal Pubblico Ministero nella domanda introduttiva del presente giudizio, recependo acriticamente le sole elaborazioni e valutazioni di parte formulate dagli organi inquirenti ed ispettivi, non trovava riscontri e conferme.

2. Con le memorie presentate s'intende dimostrare il ruolo formale assunto nella Cooperativa, a più riprese evidenziato anche dagli inquirenti, senza di fatto esercitare un potere gestorio in ordine alle scelte economiche della Cooperativa;

3. Il sig. Fullone, ad esempio, non possedeva neppure un ufficio presso la sede della DOMINO MULTISERVICE e aveva accettato l'incarico di Presidente solo una volta raggiunta l'età pensionabile.

4. La stessa Procura della Repubblica di Bologna - non rappresentava alcun contributo personale del sig. Fullone alla realizzazione della condotta e alla produzione del danno contestato.

5. La sig.ra SANDRETTI KATIA permetteva di individuare nella stessa il soggetto «*dominus*» dell'intera vicenda: sebbene ufficialmente investita della carica di Vicepresidente del C.d.A., sin dalla costituzione della società cooperativa, di fatto - come emerso dagli atti - la stessa aveva esercitato ampio potere decisionale e gestionale;

6. FULLONE Achille, nella qualità di Presidente del C.d.a. della Cooperativa fino al 25.03.2017, sottoscriveva con le rappresentanze sindacali gli accordi di solidarietà finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali all'interno dell'azienda.

Avv. Matteo CASALINI, per Botton Davide:

1. Per l'odierno giudizio il difensore sollevava l'eccezione di

pregiudizialità con richiesta di sospensione del processo ai sensi dell'art. 106 del codice di giustizia contabile;

2. Era poi chiesta poi la prescrizione del pregiudizio in parola, perché l'iniziativa si muoveva dopo circa 6 anni dall'iscrizione del corrispondente fascicolo presso la Procura della Repubblica ordinaria;

3. Inoltre, il procedimento penale non era ancora approdato, a distanza di quasi 10 anni dai fatti, ad alcun pronunciamento che abbia acclarato – anche e solo in primo grado – una qualche effettiva corrispondenza dell'ipotesi accusatoria alla realtà dei fatti;

4. Era poi evidenziato che in merito al procedimento concorsuale che con l'insinuazione al passivo fallimentare tentata dall'INPS per un importo ancor più elevato di quello richiesto dalla Procura (ndr: oltre 8 milioni di euro), questa era stata rigettata dal Tribunale fallimentare che, a tale riguardo, si era espresso affermando – in generale – l'infondatezza dell'azione erariale, esclusa dal novero dei creditori – sarebbe del tutto incerta e generica la ricostruzione della fattispecie operata dall'INPS.

5. Inoltre, la Procura non aveva indicato quale sia stato l'apporto del singolo nella causazione del danno complessivamente inteso ed a quale titolo sia a lui ascrivibile la responsabilità amministrativa;

6. Per affrontare correttamente questo tema si doveva tuttavia partire dal dato formale: Davide Botton, fino al marzo 2017, aveva svolto infatti il ruolo di Direttore Tecnico del servizio appalti della Cooperativa, ovvero sia un incarico meramente esecutivo, come egli stesso aveva dichiarato ai Carabinieri dell'Ispettorato del lavoro. Con riferimento ai

periodi in cui egli non era amministratore della società, affermava, fin dall'avvio delle indagini, di essersi semplicemente adeguato alla volontà del CdA e nulla più;

7. Sebbene Davide Botton non avesse conoscenza degli elementi qualificanti il ruolo di «amministratore di fatto», dalla propria testimonianza emergeva tuttavia la prova che egli non rivestiva certamente detto ruolo, limitandosi a quello esecutivo di Direttore Tecnico appalti;

8. Pertanto, aveva soltanto un mero ruolo esecutivo senza alcuna possibilità di imporre la propria, eventuale decisione difforme, né tanto meno di concorrere alla formazione di quella dell'Ente; con la conseguenza che, per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, avrebbe ricoperto solo il ruolo di amministratore di fatto;

9. Era dunque possibile affermare come limitatamente alle annualità 2013 marzo 2017 il sig. Davide Botton non possa essere ritenuto concorrente quale amministratore di fatto nelle condotte poste in essere da altri - attraverso ed a beneficio della Società Domino e con ipotetico danno dell'INPS - non avendo egli contribuito in alcun modo alla formazione della volontà dell'Ente.

Avv. Francesca LAMAZZA e Avv. Boris VITIELLO, nell'interesse del Fallimento:

1. Sussiste l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'odierna azione di responsabilità amministrativo - contabile per violazione degli artt. 51, 52, 95 e 96 legge fallimentare (vigente *ratione temporis*) e, comunque, per la pendenza della procedura fallimentare di

Domino, apertasi con sentenza n. 72/2022 del Tribunale di Bologna sezione fallimentare, verso la quale la stessa amministrazione presunta danneggiata (INPS) ha insinuato il credito vantato;

2. L'ambito della domanda di ammissione dell'INPS è nella procedura fallimentare limitata dai crediti insinuati: non esistono, per la procedura fallimentare, altri crediti;

3. L'Amministrazione danneggiata ha deciso di insinuare il proprio credito nella massa passiva del Fallimento, per quanto qui interessa, per la somma di euro 8.455.912,08.

4. Parallelamente, la Procura erariale quantifica il danno erariale preteso nei confronti degli odierni convenuti, e quindi anche del Fallimento Domino, con vincolo solidale (e quindi il creditore avrebbe facoltà, laddove accertato in via definitiva il credito risarcitorio, l'intera somma alla sola Domino), in euro 4.900.143,99.

5. In riferimento alle somme imputate a Domino per l'asserita violazione dei contratti di solidarietà, i due conteggi non sono perfettamente sovrapponibili: la Procura erariale, nonostante per dimostrare i propri assunti faccia riferimento ai noti verbali dell'ispettorato del lavoro, effettua un proprio conteggio degli asseriti danni, che non sono esattamente quelli fatti valere dall'ispettorato del lavoro, e oggi oggetto del giudizio di impugnazione dell'esclusione dello stato passivo dell'INPS, e nemmeno quelli fatti valere dal giudice penale;

6. Eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo - contabile. Stante la prospettata ipotesi di danno

erariale, nell'utilizzo, asseritamente illecito e/o irregolare, da parte della Domino, dal 2013 al 2017, dei contratti di solidarietà di tipo difensivo, la Società avrebbe goduto, nei pagamenti dei contributi previdenziali dei propri dipendenti, di conguagli economici in realtà non dovuti.

7. Ciò premesso la Procura presuppone che il reato, non ancora accertato con una sentenza in sede penale, era rimasto su un piano procedimentale di indagine, abbia implicitamente fatto emergere l'attività di occultamento doloso del danno erariale. Anche l'addebito di occultamento doloso si attesta, quindi, nella prospettazione della parte attrice, su un piano formale e come tale per tale difesa inammissibile e/o infondato;

8. Ad oggi (in occasione della prima udienza, n.d.r.), nessun giudice aveva dichiarato l'illegittimità e/o illiceità di tutto l'iter procedurale che riguardava le istanze di beneficio economico;

9. Era evidente, dunque, che nessuna indagine in ordine alla *ex adverso* affermata simulazione della crisi di impresa fosse stata svolta sia dagli ispettori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in sede di accertamenti amministrativi, sia dalla Polizia Giudiziaria in sede di indagini penali nonché dalla Procura Erariale.

Prof. Avv. Andrea MALTONI e Avv. Francesco CARDILE, per Sandretti Katia:

1. Preliminarmente si chiede di accertare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito sottostante l'azione contabile dedotta;

2. Nel merito, la difesa afferma che gli errori accertativi commessi

dall'Ispettorato territoriale del lavoro, così come emersi in sede giudiziaria nella C.T.U. specialistica, e i significativi arresti ricostruttivi del giudice fallimentare, espressi nell'ordinanza con cui il presunto credito I.N.P.S., posto a fondamento dell'odierno danno erariale, sono stati esclusi dal passivo fallimentare;

3. La difesa ritiene inoltre che, se l'I.N.P.S., avesse scoperto il presunto «doloso occultamento», si dovrebbe far decorrere la prescrizione a far data dal 05.06.2017, come inizio della conoscenza del preteso danno in tutte le sue componenti soggettive ed oggettive;

4. Nei ricorsi in opposizione ex art. 99 della legge fallimentare è, infatti, il medesimo ente previdenziale ad ammettere indirettamente non solo l'oggettiva conoscibilità del presunto danno erariale già in sede di verifica, effettuata prima del giugno 2017;

5. Ne conseguiva, appunto, che il rinvio a giudizio era intervenuto, appunto, a distanza di oltre cinque anni dall'avvenuta contestazione dei predetti illeciti amministrativi per gli anni 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 (prima mensilità), nonché, con riferimento al periodo 1° febbraio 2016-31 luglio 2017, dall'oggettiva conoscibilità dei medesimi illeciti;

6. Si doveva, altresì, osservare come sussista un'evidente pregiudizialità (sempre alla data della prima udienza) tra l'odierna presente controversia e l'ormai instaurato giudizio penale;

7. Nel merito, l'Ufficio del pubblico ministero contabile riteneva, nel caso di specie, sussistente l'elemento soggettivo del dolo, richiesto ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa, in ragione

esclusivamente del fatto che nei confronti dell'odierna convenuta era stato adottato, da parte del Giudice penale, un decreto che disponeva il giudizio.

In tal modo, a ben vedere, il P.M. contabile dava per presupposta la sussistenza dell'elemento soggettivo da accertarsi in sede penale e, nel caso de quo, per la configurazione della responsabilità amministrativa; dunque, era necessario che questo sia accertato nel processo penale con un provvedimento giurisdizionale definitivo.

8. Non sussisteva dubbio alcuno che tale esito probatorio, da assumere in sede giudiziaria ordinaria, non debba essere pretermesso dalla Procura contabile, a meno che non si voglia sostenere che l'odierna convenuta, a fronte dei rilevanti servizi erogati dalla cooperativa, abbia volontariamente inteso lucrare somme di simile portata.

9. Né si potrà dissentire sul fatto che la mancanza dell'elemento soggettivo in capo all'odierna convenuta rende del tutto improponibile l'esistenza di un nesso di causalità e di un danno erariale;

10. Al fine di quantificare la quota di danno ascrivibile alla condotta dell'odierna convenuta, non si potrà che tener conto della effettiva partecipazione della medesima alla realizzazione dell'evento dannoso e, conseguentemente, determinare la quota-percentuale di danno imputabile alla medesima.

In occasione della prima udienza del 19 giugno 2024, riguardante l'odierna fattispecie le parti ribadivano le proprie posizioni in merito.

Difatti, all'udienza del 19.06.2024, una volta conclusa la relazione del giudice relatore, interveniva, per l'Ufficio di Procura, il P.M. ritenendo

sussistenti tutti gli elementi di fatto e di diritto, di cui all'atto di citazione, ed insistendo per la responsabilità dei convenuti.

Interveniva poi **l'avvocato NASSO Mariateresa** in rappresentanza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS - che confermava integralmente il proprio atto di intervento depositato soffermandosi sulla descrizione dei conteggi relativi alle poste di danno contestate.

L'avvocato VITIELLO Boris interveniva in rappresentanza della Domino Multiservice Soc. Coop. in fallimento che precisava le proprie conclusioni come da atti defensionali depositati, evidenziando in particolare le eccezioni sollevate di inammissibilità e improponibilità dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile e di prescrizione.

Interveniva ancora in rappresentanza della Domino Multiservice Soc. Coop. in fallimento, **l'avvocato LAMAZZA Francesca** che, nel riportarsi alle conclusioni della memoria difensiva, ribadiva l'assenza di simulazione della crisi di impresa e dell'esubero di personale, nonché l'assenza di simulazione dell'attuazione della solidarietà.

Richiedeva la parola **l'avvocato VITIELLO Boris** che evidenziava anche l'assenza dell'elemento oggettivo dell'atto di citazione profilando una questione di nullità dell'atto stesso.

Su invito del Presidente interveniva **l'avvocato CASALINI Matteo** in rappresentanza del sig. Davide Botton che esponeva, con dovizia di argomentazioni, quanto sostenuto nella memoria difensiva a presidio della posizione del proprio assistito, analizzando la contestata qualifica

di amministratore di fatto del Botton e l'applicazione dei contratti di solidarietà.

Di seguito intervenivano le **Difese della sig.ra Sandretti Katia**, che precisavano le rispettive conclusioni.

L'avvocato MALTONI Andrea si riportava alla memoria difensiva e confermava le conclusioni ivi contenute, insistendo per il rigetto delle pretese di parte attrice analizzando principalmente gli istituti della prescrizione e dell'occultamento doloso.

Prendeva dunque la parola **l'avvocato CARDILE Francesco** che si riportava agli atti scritti e alle conclusioni ivi dedotte e, ripercorrendo le varie fasi processuali che hanno coinvolto la propria assistita, contestava in fatto e diritto quanto dedotto e richiesto dalla Procura.

L'avvocato CARDILE concludeva confermando tutte le argomentazioni proposte nelle memorie depositate, cui integralmente si riportava.

Su invito del Presidente interveniva in ultimo **l'avvocato CORVUCCI Lorenzo Maria** in rappresentanza del sig. Casalini Matteo che, nel riportarsi alle considerazioni esposte e ai rilievi svolti, in punto di fatto e di diritto, nella memoria di costituzione, con particolare attenzione ai criteri di quantificazione del danno utilizzati dalla Procura, contestava ulteriormente le argomentazioni addotte da parte attrice.

Il Presidente Massimo Perin chiedeva quindi all'ufficio della Procura contabile di pronunciarsi in merito alle richieste istruttorie avanzate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.

Il Procuratore dott. De Nicolo si opponeva ad ogni richiesta istruttoria.

A tal proposito questa Sezione, al fine di pervenire alla giusta decisione della controversia, riteneva necessario acquisire i singoli elementi costitutivi dell'invocata responsabilità amministrativo contabile di parte convenuta.

Pertanto, alla luce del tenore dell'atto di citazione e delle deduzioni contenute in comparsa, per completare il quadro istruttorio, si dovevano acquisire, ai sensi dell'art. 102 del codice della giustizia contabile le informazioni sullo stato del procedimento innanzi al Tribunale di Bologna, Sezione Fallimentare, nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 e ss LF, promossa dall'INPS (N. R.G. 10481/2023), come rassegnato nella comparsa di risposta della difesa del Fallimento DOMINO MULTISERVICE S. C. IN LIQUIDAZIONE.

A questo proposito con l'Ordinanza n. 28/2024/R del 6.9.2024 onerava l'Ufficio requirente di specificare l'esatta entità del pregiudizio patito, anche tenuto conto della differenza tra il credito insinuato in sede fallimentare e la domanda risarcitoria formulata nel presente giudizio di responsabilità amministrativa, rinviando la discussione alla data dell'udienza del 7 maggio 2025.

A seguito dell'udienza del 7 maggio 2025 questa Sezione giurisdizionale con l'ordinanza n. 8 del 2025, preliminarmente accoglieva la richiesta di espunzione della documentazione depositata dall'Inps in data 24 aprile 2025 nel fascicolo *on line* del giudizio e disponeva il rinvio del giudizio all'udienza del 10/12/2025 con la disposizione di specificare l'esatta entità del pregiudizio patito, anche tenuto conto della differenza tra il credito insinuato in sede fallimentare

e la domanda risarcitoria formulata nel giudizio di responsabilità amministrativa.

In occasione dell'udienza del 10 dicembre 2025 l'avv. Cardile poneva all'attenzione del Collegio una questione preliminare, già decisa da questa Corte all'udienza del 7 maggio 2025, in merito alla quale, però, riteneva necessario reiterare la precedente richiesta alla luce della condotta della Procura; proseguiva notiziando il Collegio in merito alla recente sentenza penale di assoluzione n. 2659/2025 del Tribunale di Bologna chiedendo autorizzazione al deposito.

Questo giudice, dopo aver sospeso preliminarmente l'udienza, stabiliva il rinvio del giudizio all'udienza del 1° aprile 2026 con il deposito di memorie, afferenti alla sentenza penale n. 2659/2025, entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza.

Le parti convenute, appunto, depositavano la sentenza n. 2659/25 del 9 ottobre 2025 del Tribunale di Bologna, riguardante i fatti oggetto del presente giudizio.

Il giudice penale, con la decisione in parola dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati Achille Fullone, Katia Sandretti, Davide Botton con riferimento al delitto contestato al capo A) (riguardante il delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81, 2° comma e 640 bis e 61 n. 7 c.p.), per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, limitatamente alla condotta relativa al periodo 2016-2017, riguardante il trattamento di integrazione salariale autorizzato, per il periodo dal 16.04.2016 al 15.04.2017, con il decreto ministeriale del 7.06.2016.

La sentenza assolveva poi gli imputati Achille Fullone Katia Sandretti Davide Botton dal delitto contestato al capo A). perché il fatto non sussiste, limitatamente alla condotta relativa all'anno 2017-2018, riguardante il trattamento di integrazione salariale autorizzato per il periodo dal 16.04.2017 al 30.09.2017, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18.07.2017.

Il provvedimento del giudice penale dichiarava poi non doversi procedere nei confronti della Domino Multiservice società cooperativa in fallimento, con riferimento all'illecito amministrativo contestato al capo C), per estinzione della sanzione amministrativa per prescrizione, limitatamente alla condotta relativa all'anno 2016-2017, riguardante il trattamento di integrazione salariale autorizzato per il periodo dal 16.04.2016 al 15.04.2017 con il decreto ministeriale del 7.06.2016.

Infine, assolveva la Domino Multiservice società cooperativa in fallimento dall'illecito amministrativo di cui al capo C) per insussistenza del fatto, limitatamente alla condotta relativa all'anno 2017-2018, riguardante il trattamento di integrazione salariale autorizzato per il periodo dal 16.04.2017 al 30.09.2017 con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18.07.2017.

Nel corso dell'udienza del 1° aprile 2026 il rappresentante della Procura ricordava la pacifica autonomia tra il giudizio penale e quello contabile.

Pertanto, argomentava e rilevava che la sentenza penale n. 2659/2025 del Tribunale di Bologna, sostanzialmente, consentiva di confermare la prospettazione attorea.

Conseguentemente, alla luce di ciò, insisteva per la condanna dei

convenuti nei termini dell'originario atto di citazione, al quale faceva integrale ed espresso rinvio, con richiesta di conversione del sequestro in pignoramento.

Interveniva poi l'avv. Magli Marco, in sostituzione dell'avv. Nasso Mariateresa, in rappresentanza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, il quale aderiva e si associava all'azione della Procura e si riportava agli atti sia in punto di memoria, sia di note successive.

Interveniva l'avv. Cardile Francesco, in rappresentanza della convenuta Katia Sandretti, ed illustrava quanto stabilito dalla sentenza penale, argomentando in tema di prescrizione e di assoluzione.

Il difensore proseguiva distinguendo la parte che dispone l'assoluzione per intervenuta prescrizione, oggetto di impugnazione, da quella relativa all'assoluzione nel merito, affermando, per quest'ultima, la valenza nell'ambito dell'odierno giudizio.

Accennava poi alla situazione di esubero, evidenziando come la tesi attorea sul punto, sia stata smentita dalla sentenza penale che, nella parte passata in giudicato, ne afferma la reale esistenza.

Richiamava poi la recente Legge n. 1/2026 di riforma della giustizia di responsabilità.

L'avv. Cardile Francesco insisteva poi sulla questione preliminare, già decisa da questa Corte, in merito alla quale, però, ritiene necessario reiterare la precedente richiesta di espunzione della documentazione prodotta dall'interveniente Inps.

Interveniva, l'avv. Casalini Matteo, in rappresentanza del convenuto Botton Davide che, con riferimento al giudizio penale, argomentava

circa la valenza probatoria della sentenza dichiarativa della prescrizione, citando la giurisprudenza a supporto.

Procedeva, infine, dissentendo dalla tesi attorea e concludeva illustrando le argomentazioni difensive a presidio della posizione del proprio assistito.

Interveniva l'avv. Maltoni Andrea, anche lui in rappresentanza della convenuta Katia Sandretti, il quale argomentava in punto di elemento soggettivo, rappresentando come la sentenza penale che dispone l'assoluzione, nella parte passata in giudicato, sia determinante ai fini della valutazione della configurabilità della responsabilità amministrativa nell'odierno giudizio, tenuto conto che la citata sentenza ha escluso l'esistenza del dolo penalistico.

Concludeva affermando che non sono stati evidenziati fatti di occultamento dell'evento dannoso e pertanto, alla luce della recente Legge di riforma della responsabilità amministrativa n. 1/2026, occorreva tenerne conto ai fini della prescrizione.

Interveniva poi l'avv. Corvucci Lorenzo Maria, in rappresentanza del convenuto Fullone Achille, il quale richiamandosi alla sentenza penale, dissentiva dalla tesi della Procura contabile e proseguiva illustrando le argomentazioni difensive a presidio della posizione del proprio assistito.

Interveniva poi l'avv. Vitiello Boris, in rappresentanza della convenuta Domino Multiservice Società Cooperativa in fallimento dissentendo dalla tesi attorea e argomentando in tema di prova e quantificazione del danno che, a suo giudizio, la Procura contabile non ha dimostrato.

Inoltre, in punto di occultamento doloso e prescrizione chiedeva l'applicazione della novella Legge n. 1 del 2026.

Interveniva l'avv. Lamazza Francesca, in rappresentanza della convenuta Domino Multiservice Società Cooperativa in fallimento, che si associava a quanto rappresentato dall'avv. Boris Vitiello.

L'attore pubblico e le parti convenute nel corso dell'udienza replicavano sulle obiezioni presentate.

L'avv. Cardile Francesco, in rappresentanza della convenuta Sandretti Katia, concludeva soffermandosi sulle forti criticità in punto di qualificazione e quantificazione del danno che, affermava, non era mai stato identificato nella sua esatta dimensione.

Rinnovava, infine l'eccezione di prescrizione alla luce dell'assenza di fatti di occultamento doloso.

DIRITTO

Il Collegio giudicante è chiamato a pronunciarsi sull'ipotesi di responsabilità erariale commesso dai convenuti ai danni dell'INPS per la falsa rappresentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da parte di DOMINO MULTISERVICE e, per essa, dei suoi vertici societari, nelle persone di FULLONE Achille, SANDRETTI Katia e BOTTON Davide, di una situazione di esubero del personale di fatto insussistente, unitamente all'applicazione, apparente e simulata, da parte della medesima Cooperativa, di contratti di solidarietà difensivi, sul cui presupposto il medesimo Ministero decretava l'ammissione di DOMINO MULTISERVICE alla cassa integrazione straordinaria a carico dell'I.N.P.S.

In particolare, la Procura attrice chiede la condanna, a titolo di dolo, dei seguenti convenuti: DOMINO MULTISERVICE, FULLONE Achille, SANDRETTI Katia e BOTTON Davide, a pagare in favore dell'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l'importo complessivo di euro 4.900.143,99 (quattromilioninovecentomilacentotrentatré/99) ovvero quello diverso che verrà ritenuto di giustizia da questa Sezione giurisdizionale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal momento dei conguagli mensili sino all'integrale soddisfazione, in ogni caso con condanna al pagamento delle spese di giudizio e conversione del sequestro conservativo in atto in pignoramento.

La richiesta attorea va parzialmente accolta per i motivi che seguono, nei confronti di FULLONE Achille, SANDRETTI Katia e del Fallimento di Domino Multiservice, dopo avere vagliato le questioni preliminari poste dai difensori.

In merito all'eccezione di giurisdizione, si conferma quella della Corte sui contratti di solidarietà, in ragione del meccanismo di anticipazione delineato dalla norma, l'art. 7. (Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni) del d.lgs. nr. 148 del 2015 in vigore dal 27 gennaio 2022:

- 1. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.*
- 2. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.*

Nessun dubbio sulla circostanza che il pagamento delle integrazioni salariali (rimborsate dall'INPS) sia effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.

Per quanto attiene all'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute costituite, nell'eccepire, appunto, la prescrizione quinquennale stante la notifica al più al 5.6.2017 del primo verbale di accertamento, hanno asserito che la pendenza di un giudizio ex art. 442 c.p.c. innanzi alla sezione lavoro del tribunale di Bologna, nonché il rigetto della istanza di ammissione al passivo dell'INPS in relazione al fallimento della Domino Multiservice s.r.l., renderebbero evidente la mancanza di prova dell'illecito o, quanto meno, la mancanza del dolo.

Viceversa, ritiene questo Collegio giudicante che gli atti depositati dalle parti (specie dalla difesa) se possono essere utili a circoscrivere il quanto dovuto, non escludono interamente l'esistenza del dolo.

Vi è innanzitutto il decreto che dispone il giudizio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna Nr. 15440 del 2019 RGNR (doc. 4 della produzione difensiva di Katia Sandretti) i cui capi di imputazione possono così riassumersi:

- a) Truffa continuata in concorso relativamente alla somma di € 884.946,94 (€ 335.187,59 per il 2016, 549.759,35 per il 2017) per congruagli;
- b) € 2.928.634,96 per integrazione salariale non dovuta.

Entrambe le condotte si sono realizzate dall'inizio del 2013 al 15.4.2018. Orbene, innanzitutto la reiterazione del comportamento e la necessità di una qualificazione giuridica ben precisa consentono a questo giudice

di ritenere la condotta dei medesimi come caratterizzata da dolo, con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre non dalla commissione del fatto, bensì dalla scoperta del doloso occultamento, coincidente con la trasmissione della notizia di danno al PM contabile avvenuta in data 29.9.2022 quando è pervenuta la annotazione della Guardia di Finanza nr. 0314366/2022, e consolidato nella conoscenza effettiva di tutti i suoi elementi strutturali dell'illecito nel momento della richiesta di rinvio a giudizio del PM penale, come da atti.

Ciò detto in relazione alla decorrenza della prescrizione, ritiene questo giudicante, come accennato in precedenza, che il decreto che dispone il giudizio abbia ridimensionato il danno contestato.

Secondo la prospettazione del PM contabile il danno (gli illegittimi conguagli) è costituita dalla seguente tabella

PERIODO	IMPORTO COMPLESSIVO CONGUAGLI
Anno 2013	694.884,80 €
Anno 2014	1.521.978,28 €
Anno 2015	1.401.511,62 €
Anno 2016	493.891,31 €
Anno 2017	787.877,98 €
TOTALE	4.900.143,99 €

Viceversa, questo giudice non può non tener conto della rideterminazione del danno operata dal GUP nel contraddittorio tra le parti, per cui occorre sostituire all'importo contestato per gli anni 2016 e 2017 quello risultante dal processo penale, e quindi secondo la

seguente tabella elaborata sulla base della sentenza di non doversi procedere per alcune annualità, prescritte; e parimenti del decreto che dispone il giudizio, di cui poc' anzi, per le annualità non prescritte.

PERIODO	IMPORTO COMPLESSIVO CONGUAGLI
Anno 2013	694.884,80 €
Anno 2014	1.521.978,28 €
Anno 2015	1.401.511,62 €
Anno 2016	335.187,59 €
Anno 2017	549.759,35 €
Totale	4.503.321,64 €

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, costituito dal rigetto della insinuazione al passivo del fallimento della Domino Multiservice s.r.l. Nel decreto del giudice delegato l'istanza dell'INPS è stata rigettata, poiché a fronte di quanto ritenuto ammissibile dal curatore del fallimento, ammontante, per quel che riguarda i conguagli illegittimi, ad € 796.173,89, la richiesta dell'INPS per una somma molto maggiore non risultava provata.

Ciò premesso, ritiene questo Collegio giudicante che parte del pregiudizio patito dall'INPS non sia caduto in prescrizione.

Ebbene, la prospettazione accusatoria ha trovato ampia conferma nella sentenza del GUP di Bologna nr. 2659 del 9 ottobre 2025 la quale, a seguito di una approfondita istruttoria ha affermato la esistenza del reato in quella sede contestato, ma solo fino alla riunione del CdA della Domino Multiservice in cui si decise un cambio nel modo di operare

nella gestione.

Non si concorda con l'assunto difensivo della necessità di escussione di ulteriori testi rispetto a quanto già emerso nel corso processo penale e in questa sede richiamati.

Va evidenziato, però, che proprio le difese in sede di udienza preliminare dopo l'esame da parte del GUP di un considerevole numero di testi, hanno chiesto concordemente una declaratoria ex art. 129 cpp, come da pag. 1 della sentenza citata.

Proprio dalla lettura della sentenza nr. 2659 del GUP si evincono profili di responsabilità dei convenuti anche se limitatamente al periodo dal 2013 al gennaio 2016.

Invero i testi escussi (alcuni appartenenti alla compagine societaria quali dipendenti con funzioni amministrative) hanno sostanzialmente confermato la prospettazione della Procura Regionale.

Il teste GIUSTI, ispettore INPS, escusso in data 12.12.2024, ha potuto constatare di persona difformità tra fogli di presenza e libro unico del lavoro; ha verificato la esistenza di orari difformi in quanto, dalla disamina delle buste paga risultava, con riferimento ai turni di lavoro di ciascun lavoratore, un numero di ore inferiore rispetto a quelle attestate dai fogli di presenza.

L'azienda poi presentava denunce di flussi Uniemens in cui dichiaravano le ore pagate in modo ordinario e quelle assoggettate a contributo di solidarietà (a fronte delle ore non lavorate e non risultante dal LUL) per le quali venivano chiesti i pagamenti all'INPS e da cui si prospetta in maniera chiara un indebito contributivo.

Il teste PIAZZOLLA, ufficiale p.g. della Guardia di Finanza, ha affermato che il costo del lavoro per la Domino Multiservice era del 118%, che la medesima cooperativa aveva un debito IVA ingente e che senza i contratti di solidarietà, l'operatore economico non avrebbe potuto sostenere i costi.

La teste GHINAZZI, ex dipendente della Domino con funzioni amministrative fino ad ottobre 2017, affermava di aver ricevuto indicazioni da parte della direzione della società per modificare i fogli Excel di presenza del personale, ed ha riferito in proposito di interloquire con BOTTON e SANDRETTI.

Il sig. Taddeo BELLINI, dipendente della società precedente titolare dell'appalto e poi transitato alla Domino, affermava di non aver constatato la riduzione delle commesse.

Il medesimo riferiva di aver visto voci in busta paga dei colleghi che non corrispondevano a quanto effettivamente lavorato, e specificava che nei cantieri di Parma, Rimini, Modena e Ravenna, i lavoratori prestavano servizio per l'intero orario contrattuale.

Il teste ALLEGRIA (licenziato dalla Domino per furto di carburante) aveva, comunque in linea con le altre deposizioni sopra riferite, affermato che, a causa della carenza di liquidità la Domino Multiservice, quest'ultima era dovuta ricorrere ai contratti di solidarietà.

Inoltre, a seguito di una riunione del CdA del 31.5.2016 si decise per un «cambio di rotta» con la stipula di un nuovo contratto di solidarietà e la modifica della compagine societaria, nominando il sig. Davide

BOTTON quale amministratore, nomina avvenuta in data 26.3.2017.

Pertanto, dall'inizio del periodo contestato fino al maggio del 2016 sussiste la prova che a seguito della stipula di contratti di solidarietà (25.3.2013, 31.3.2014, 30.3.2015) è emerso uno sviamento dalla sua causa tipica attraverso la indebita erogazione a fronte di uno stesso numero di ore lavorate.

Indebita poiché, come è stato inequivocabilmente affermato, alle minori ore sulla carta corrispondeva la effettuazione di un orario normale retribuito con fittizi straordinari o altre modalità illecite.

Questa modalità operativa si era svolta fino a quando (contratto del 16.3.2016), a causa delle rimostranze delle OOSS vi era stato quel «*cambiamento di rotta*» con la stipula di un nuovo contratto di solidarietà fedelmente osservato.

Non vi è dubbio alcuno che si tratta di una attività pienamente provata dai testi escussi dal GUP e trasfusi nella sentenza nr. 2659, la quale come, affermato dalla giurisprudenza della Corte, è liberamente valutabile da questo giudice.

Pur non assurgendo a giudicato, trattandosi di sentenza di non luogo a procedere, il materiale probatorio ivi trasfuso conferma l'impianto accusatorio fino alla data del 15.3.2016, posto che, come ha affermato il giudice penale, non sono ravvisabili i presupposti per un proscioglimento nel merito, dimostrando così l'esistenza di un illecito patrimoniale in danno dell'INPS.

A partire da quella data invece, non è stata fornita la prova dello sviamento della funzione del contratto, con conseguente rigetto di parte

della domanda attorea.

Pertanto, per la posizione di Davide BOTTON (mero dirigente nel periodo incriminato) va rigettata la domanda.

Invero egli è divenuto amministratore solo in data 26.3.2017, dopo il cambio di rotta, e non è stata fornita la prova, per il periodo precedente, di un suo ruolo quale amministratore di fatto, sebbene fosse a conoscenza delle modalità illegittime dei contratti di solidarietà.

A tal punto la teste GHINAZZI (particolarmente credibile in quanto dipendente della Domino) aveva affermato che anche il sig. Davide BOTTON dava indicazioni per la contabilità parallela.

Se infatti, non è stata provata la sua responsabilità effettiva per l'indebito utilizzo dello strumento del contratto di solidarietà per il periodo in cui lo stesso era AD, tuttavia, l'aver partecipato all'azione contabilmente comporta una grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese.

I convenuti Achille FULLONE e Katia SANDRETTI, viceversa, devono essere riconosciuti responsabili in solido, trattandosi di concorso doloso.

Ebbene, per quanto riguarda l'elemento psicologico, infatti, va affermata l'esistenza del dolo attesa la persistenza del comportamento (protrattosi dal 2013 al 2016) e la piena consapevolezza della illegittimità del comportamento e la volontà delle conseguenze.

Si deve evidenziare che in una situazione economica in cui il costo del personale corrispondeva al 118% dei costi totali, l'unica via di uscita in alternativa alla riduzione delle maestranze era quella di risparmiare

sulle retribuzioni; sicché le persone in parola hanno dolosamente e artificiosamente fatto ricorso ai contratti di solidarietà scaricando sull'INPS e quindi sulla collettività l'eccedenza di costi.

L'elemento doloso, comporta, quindi, che la prescrizione dell'illecito decorra non dal fatto, ma dalla scoperta dello stesso, come già sopra specificato, e confermato anche dalla recente modifica legislativa.

Invero il doloso occultamento realizzato con condotta attiva di cui alla legge 1 del 2026, corrisponde a quello già previsto in precedenza di cui alla legge n. 20 del 1994.

A tal proposito è sufficiente porre a confronto il testo originario e quello modificato in corso di giudizio per rendersi conto che, in punto di diritto, il comportamento richiesto dal legislatore è lo stesso.

Infatti, nella norma precedente il diritto al risarcimento del danno si prescriveva in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

Dopo la riforma il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta.

Nessun dubbio che la prescrizione doveva decorrere, in caso di occultamento doloso, dalla sua scoperta; adesso invece decorre, in caso

di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva, dalla scoperta.

Non sussiste dubbio che il *quid pluris* introdotto dalla legge n. 1 del 2026 è la condotta attiva, che nella fattispecie esiste perché i convenuti hanno attivamente fatto ricorso alla stipula di contratti di solidarietà e attivamente hanno concorso alla loro elusione.

In ordine al quanto dovuto, ritiene questa Sezione giurisdizionale che le somme contenute nel capo di imputazione e riferite ai contratti del 25.3.2013, 31.3.2014 e 30.3.2015 corrispondano al danno patito dall'Erario pubblico.

Pertanto, non sono decisivi ai fini del pregiudizio addebitabile i calcoli di cui ai fogli Excel depositati dall'attore pubblico.

Esso, quindi, si può così indicare:

- contratto per il periodo 31.03.2013, € 693.192,27;
- contratto per il periodo 31.03.2014, € 1.417.207,80;
- contratto per il periodo 30.03.2015, 818.234,89.

Il totale di queste somme pari ad € 2.928.634,96 rappresenta il pregiudizio erariale perseguibile in questa sede per le ragioni sopra esposte.

Di questo importo dovranno rispondere in solido Achille FULLONE, Katia SANDRETTI e il fallimento della Domino Multiservice, con la precisazione, quanto a questi, che stante la esclusività e la *vis attractiva* del fallimento, la presente sentenza sarà limitata all'accertamento e non alla condanna, per l'impossibilità di esecuzioni individuali nei confronti della procedura.

Ai sensi dell'art. 80 del c.g.c. va disposta la conversione del sequestro in pignoramento.

Spese

Quanto ad Achille FULLONE, Katia SANDRETTI e il Fallimento Multiservice, le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Per il resto, a cagione del rinvio dinamico dell'art. 31, comma 6, del c.g.c. al Codice di procedura civile, trova applicazione l'art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l'art. 13 del D.L. 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2 se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad opera del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233), sia con la sentenza additiva nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le

spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Ciò premesso le spese legali, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, anche perché il sig. Davide BOTTON, comunque, aveva dato ordini di modifica delle buste paga, possono essere interamente compensate.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l'Emilia - Romagna definitivamente pronunciando sulla citazione promossa dalla Procura Regionale in data 5 febbraio 2024 così provvede:

- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna FULLONE Achille e SANDRETTI Katia al pagamento, in favore dell'INPS, della somma di € 2.928.634,96 (*duemilioninovecentoventottomilaseicentotrentaquattro/96*);
- accerta la responsabilità della Domino Multiservice, nella persona della liquidazione del fallimento, che risponde in solido con FULLONE Achille e SANDRETTI Katia per il medesimo importo e per l'effetto dichiara il diritto dell'INPS all'insinuazione al passivo fallimentare per l'ottenimento della somma come sopra liquidata (pari a complessivi € 2.928.634,96 - *duemilioninovecentoventottomilaseicentotrentaquattro/96*);
- condanna FULLONE Achille e SANDRETTI Katia in solido al pagamento delle spese di questo giudizio e dichiara il diritto dell'Erario alla riscossione della medesima somma da parte del fallimento, somma che viene liquidata in complessivi € 836,04 (*ottocentotrentasei/04*);

- dispone la conversione del sequestro operato dalla Sezione in pignoramento;
- proscioglie BOTTON Davide dagli addebiti di cui all'atto di citazione compensando le spese legali.

Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, in favore dello Stato, con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

dott. Massimo PERIN

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 9 giugno 2026

p. il Direttore della Segreteria

Dr.ssa Lucia Caldarelli

(firmato digitalmente)